

N° 7/22

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCIA	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale PIEMONTE 2 il 24 agosto 2022 ha ricusato la lista «FORZA NUOVA APF» dei candidati per la Camera dei deputati rilevando la mancanza di firme ex art. 18 bis dpr 361/1957, non ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo per l'esonero dalla presentazione di tali firme;

È stato presentato ricorso con il quale si deduce:


- L'esistenza delle condizioni per l'esonero in quanto il partito/gruppo avrebbe ottenuto un seggio alle elezioni europee, tra i membri riservati alla Grecia, ricorrendo quindi le condizioni di cui all'art. 6 bis del DL 41/2022 e 18bis, comma 2, dpr 361/1957.

Ritenuto che:

Le deduzioni sono infondate e correttamente è stata ricusata la lista in questione.

Il partito ricorrente invoca la disposizione dell'art. 6-bis del D.l. 41/2022 secondo la quale:

"1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime



elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale".

Ritiene, quindi, che tale disposizione vada letta nel senso che sia sufficiente che il partito abbia ottenuto almeno un seggio nelle elezioni europee, anche non tra quelli assegnati all'Italia, rilevando che sarebbe allo stesso riferibile un seggio in quota Grecia.

La disposizione, però, è assolutamente testuale nel prevedere che il riferimento alle elezioni europee sia limitato alla elezioni dei membri spettanti all'Italia ("*... elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ... e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato ...*").

Correttamente, quindi, tale lista è stata ricusata in assenza delle firme prescritte non ricorrendo alcuna delle condizioni di esonero di cui alle norme citate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della lista « FORZA NUOVA APF ».

Si comunichi.

Roma, 24 agosto 2022.

I componenti



Il Presidente

